



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PARMA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CAVANI	ITALO	Presidente
<input type="checkbox"/>	VOLPI	MARCO ALBINO	Relatore
<input type="checkbox"/>	ROCCA	GIOVANNI	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° [REDACTED]
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] IRPEF-ADD.REG. 2009
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] IRPEF-ADD.REG. 2009
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] IRPEF-ADD.COM. 2009
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] IRPEF-ADD.COM. 2009
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] IRPEF-ALTRO 2009
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] IRPEF-ALTRO 2011

contro:

AG. RISCOSSIONE PARMA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

difeso da:

CIMETTI MAURIZIO
PARENTE GIUSEPPE
VIA ORFEO 25 40100 BOLOGNA

e da

MARCHELLI PAOLA
P.LE SANTAFIORA 7 43121 PARMA

e da

MARCHELLI PAOLA
VIALE RUSTICI GIOVANNI 6 43123 PARMA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

ZAMBELLO GIUSEPPE

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 543/2016

UDIENZA DEL

12/06/2017 ore 09:00

N°

408/2017

PRONUNCIATA IL:


12-06-2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

14-06-2017

Il Segretario

[Signature]





(segue)

CUCCU PAOLO
VIALE TANARA 5 43121 PARMA PR

SEZIONE


N° 1

REG.GENERALE


N° 543/2016

UDIENZA DEL

12/06/2017 ore 09:00







risulta portatrice di iscrizioni a ruolo da parte dell' Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Parma per € 13.879,23 a fronte di € 3.720,77 derivanti da iscrizioni a ruolo per contribuiti previdenziali Inail.

Il giudizio è stato pertanto riassunto dal ricorrente che, in questa sede, ripropone le stesse argomentazioni difensive proposte in atto introduttivo e non esaminate dalla Commissione per l' accennata declaratoria di difetto di giurisdizione.

Diritto

Così come statuito dalla Commissione Regionale dell' Emilia Romagna con sentenza n. [redacted] del 14.12.2015, la materia del contendere è limitata alle iscrizioni a ruolo non riferite a contribuiti INAIL.

Nei chiariti limiti il ricorso merita accoglimento.

E' infatti, consolidato il "principio generale dell' obbligo di motivazione degli atti amministrativi", sancito dall' art. 3 della L. 241/90 ed ex art. 3 L. 241/90 applicabile anche agli atti emanati dall' agente della riscossione, giusto al riguardo la previsione di cui all' art. 17 L. 212/00, in quanto "una diversa interpretazione si porrebbe in insanabile contrasto con l' art. 24 della Cost.", come opportunamente chiarito dalla Suprema Corte.

Ebbene l' importo preteso a titolo di indennità di mora, denominato "interessi di mora" e ricompreso nell' importo totale della cartella, non è intelligibile per il contribuente poiché nella cartella viene riportata unicamente la cifra totale degli interessi dovuti, senza alcuna indicazione del metodo di calcolo e senza specificare le singole aliquote applicate alle varie annualità.



La **Corte di Cassazione Civile, Sezione tributaria con la sentenza n. 4516 del 21.03.2012** ha affermato che non competono al contribuente difficili indagini per ricostruire *“l’operato dell’ufficio”* e decifrare un computo degli interessi *“criptico e non comprensibile”*: in tale situazione si riscontra un difetto di motivazione della cartella stessa.


Il caso riguardava un contribuente che aveva impugnato la cartella di pagamento con cui l'Ufficio di Padova aveva iscritto a ruolo le somme riportate in un avviso d'accertamento, oltre interessi.


Il ricorso è stato accolto dalla CTP, e su ricorso di Equitalia Polis S.p.A., tale decisione è stata poi impugnata dinanzi alla CTR del Veneto, la quale ha statuito che l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, riportati solo nel totale, violava il diritto di difesa del contribuente e pertanto rendeva parzialmente illegittima la cartella.

Avverso tali sentenze, il contribuente e l’Agenzia delle Entrate avevano proposto ricorso in Cassazione.

Con l'unico motivo dedotto, il Fisco ha censurato che, nell'annullare la cartella esattoriale i giudici d'appello avrebbero disatteso il principio secondo cui la cartella esattoriale notificata a seguito di accertamenti definitivi non necessita di motivazione, anche "nella parte relativa al calcolo degli interessi disciplinato puntualmente dall'art. 20 DPR n. 602/73".

A ben vedere, tale motivo di censura corrisponde esattamente all’argomentazione difensiva svolta nel presente giudizio da Equitalia.







Ebbene la Suprema Corte ha giudicato privo di pregio tale motivo di ricorso mentre è stata condivisa la decisione dei giudici d'appello, secondo i quali "nella cartella viene riportata solo la cifra globale degli interessi dovuti, senza essere indicato come si è arrivati a tale calcolo, non specificando le singole aliquote prese a base delle varie annualità"

Sulla scorta di tali argomentazioni, l'operato dell'ufficio era ricostruibile "attraverso difficili indagini dovute anche alla vetustà della questione" che non competevano al contribuente che subiva in tal modo, una violazione del suo diritto di difesa.

Di nessun pregio sono state valutate le considerazioni svolte da Equitalia (le medesime svolte nel presente giudizio) e fondate sul richiamo all'art. 20 del DPR n. 602 del 1973, essendo rilevante non la spettanza degli interessi, bensì il modo con cui è stato computato il totale contenuto nella cartella.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24933 del 6 dicembre 2016, ha voluto rimarcare ancora una volta come le cartelle di pagamento, non precedute da avviso di accertamento, debbano essere sufficientemente motivate e comprensibili per il destinatario.

Argomenta la Suprema Corte:


" La cartella impugnata contiene il solo riferimento al periodo di debenza degli interessi ed al provvedimento di revoca della sospensione della cartella impugnata nel giudizio concernente l'imposta di successione. Ora, la cartella esattoriale, quando essa non sia stata preceduta da un avviso di accertamento,



deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, e recepiti, per la materia tributaria, dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, (Cass. n. 26330 del 16/12/2009). Nel caso che occupa, mancando l'indicazione del tasso e del metodo di calcolo, i contribuenti non sono stati posti nella condizione di controllare la correttezza del calcolo degli interessi operato dall'agenzia sulla base della somma dovuta a titolo di imposta di successione. Essi, invero, seppure si può affermare che fossero a conoscenza della somma dovuta a titolo di imposta di successione, pari alla metà di quella originariamente pretesa dall'ufficio con la cartella poi sospesa, e del periodo relativamente al quale gli interessi erano stati calcolati, non avevano contezza alcuna del tasso e del metodo di calcolo, sicchè avrebbero dovuto attingere aliunde a nozioni giuridiche per ricostruire il metodo seguito dall'ufficio."

La fattispecie in esame è assimilabile a quella esaminata e decisa con la suddetta sentenza della Suprema Corte atteso che la cartella per cui è processo non è stata preceduta da un avviso di accertamento atteso che deriva da un controllo formale ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73.

Vale la pena ricordare che l'avviso bonario inviato dall'Agenzia a seguito del controllo automatizzato non è atto impugnabile davanti alle commissioni tributarie in quanto non contiene una vera e propria pretesa erariale ma rappresenta un mero



invito al contribuente di fornire al Fisco elementi chiarificatori delle anomalie rilevate dal controllo automatizzato

Ne consegue che il primo atto impugnabile è la cartella di pagamento successivamente notificata al contribuente.

In tale circostanza, la motivazione della cartella di pagamento acquista una rilevanza maggiore, posto che la pretesa è avanzata tramite la cartella stessa e non mediante un atto notificato in precedenza, quale l'avviso di accertamento.


In tal senso la Corte di Cassazione con sentenza n. 8934 del 17.4.2014 ha stabilito che è illegittima la cartella che si limiti ad una motivazione "incomprensibile" quando non è stata preceduta da un atto prodromico.


La questione presa in esame dai giudici Suprema Corte riguardava una cartella di pagamento emessa in seguito al controllo automatizzato previsto dall'articolo 36-bis D.P.R. n. 600/73, con un richiamo in tale cartella allo stesso ruolo, ma senza alcuna informazione circa le modalità di calcolo degli interessi.

Ulteriore motivo di illegittimità e conseguente nullità della cartella impugnata è la mancata indicazione del responsabile del procedimento.

A ben vedere infatti, nella cartella per cui è processo, è indicato solo il nominativo del "responsabile del procedimento d'iscrizione a ruolo" mentre manca qualsiasi indicazione circa il responsabile del procedimento.

Nell'**ordinanza n. 3533 del 23 febbraio 2016**, la **Suprema Corte di Cassazione** ha stabilito che "... ai sensi del Decreto Legge 248 del 2007, articolo 36, comma 4 ter. l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di





quello di emissione e di notificazione della stessa cartella è prevista, in relazione ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008 (...), a pena di nullità; in base al tenore letterale di detta disposizione è tuttavia sufficiente, al fine di non incorre nella detta nullità, l'indicazione di persona responsabile del procedimento, a prescindere quindi dalla funzione (apicale o meno) della stessa effettivamente esercitata; siffatta indicazione appare peraltro sufficiente ad assicurare gli interessi sottostanti alla detta indicazione, e cioè la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa".)

Nella fattispecie la cartella reca: "RUOLO N. 2013/230052 RESO ESECUTIVO IN DATA 6.12.2012" e pertanto rientra nella previsione normativa di cui al DL 248/2007.

Tutte le altre questioni restano assorbite. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.


Accoglie il ricorso.

Condanna Equitalia Centro S.p.a. alla refusione delle spese di procedimento che liquida, in favore del difensore che se ne è dichiarato distrattario, in € 3.000,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e Cassa Previdenza come per legge.

Parma, li 28.03.2017 12 GIU. 2017

IL GIUDICE RELATORE

(Avv. Marco Volpi)



IL PRESIDENTE

(Dott. Italo Cavani)